



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composto dai sig.ri magistrati:

- dott. ssa Gabriella Di Marco Presidente
- dott. Francesco Paolo Torrasì Giudice
- dott. Stefano Sajevo Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare in fase di reclamo iscritto al n° 21377 del
registro generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

tra

PARROCCHIA

, in persona del Parroco

, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli avvocati Damiani Giorgia e Benvegna Antonio, giusta procura appo-
sta in calce al ricorso.

RECLAMANTE

e

, nata a

nata in

nata in

, tutti rappresentati e difesi avv. Davì Marianna,
giusta procura allegata alla comparsa.

, nato a

e

, nata a

entrambi rappresentati e difesi

dall'avv. Lauria Maria, giusta procura allegata alla comparsa.

RECLAMATI

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 5 dicembre 2019, a definizione del giudizio n° 8706/2017 R.G.

rilevato che con ricorso depositato il 20 dicembre 2019 l'ente

indicato in premessa sollecitava la riforma dell'ordinanza cautelare emessa a definizione del giudizio R.G. n° 8706/2017 in data 5 dicembre 2019 allegando nell'ordine: (i) che il provvedimento sarebbe affetto dal vizio di extrapetizione avendo il giudice della prima fase dettato delle prescrizioni diverse e più restrittive di quelle invocate dai ricorrenti; (ii) che l'ordinanza sarebbe erronea poichè accorderebbe il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti cautelari; (iii) che il regolamento dettato dal suddetto provvedimento sarebbe irragionevole perché importerebbe una eccessiva compressione del suo diritto a vantaggio dei diritti della controparte.

atteso che ella, muovendo di tali premesse, domandava che in riforma dell'impugnata ordinanza fosse rigettata la domanda cautelare spiegata *ex advero* o in subordine fosse modificato il regolamento dettato dal giudice della prima fase cautelare facendo sì che le fosse consentito *“svolgere le attività ricreative/sportive all'interno dell'oratorio rispettando un orario settimanale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 con un solo giorno sino alle 22.00 e nella sola giornata di sabato sino alle 23.00, limitando l'organizzazione delle attività all'interno di dette fasce orarie, alla c.d. non continuità delle stesse all'interno della medesima giornata prevedendo un intervallo di almeno un'ora tra un'attività e l'altra a seguire”*;

considerato che con distinte comparse del 13 gennaio 2020 si costituivano i resistente chiedendo il rigetto del ricorso del quale contestavano la infondatezza e insistendo dunque per la conferma

dell'ordinanza emessa nella prima fase cautelare;

evidenziato che con provvedimento del 1 febbraio 2020 erano disposti accertamenti peritali perché fosse individuata *“la soluzione tecnica più efficiente [...] per ricondurre, entro i limiti della normale tollerabilità, le immissioni acustiche subite dai ricorrenti (odierni reclamati) a causa dello svolgimento da parte dell'ente resistente (odierno reclamante) nel cortile di sua proprietà delle attività sportive indicate in atti”*;

rilevato che una volta acquisita detta relazione il Collegio, ritenendo esaustiva l'attività posta in essere dall'ausiliario, con provvedimento del 4 novembre 2020 formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non veniva accettata delle parti in causa (non potendosi ritenere tale quella espressa dall'ente reclamante nelle note del 3 dicembre 2020 perché contenente delle riserve);

rilevato che il Collegio, una volta preso atto della caducazione della proposta formulata, all'udienza del 15 febbraio 2021, celebrata per iscritto in conformità alla normativa emergenziale, tratteneva la causa in decisione;

ritenuta, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalle resistenti e ciò perché quand'anche volesse ritenersi che la ricorrente sia rimasta assente alle udienze del 26 ottobre e del 30 novembre 2020 (celebrate per iscritto) ciò non consentirebbe di qualificare tale condotta come implicita rinuncia agli atti del giudizio (la quale comunque per dispiegare effetti di cui all'art. 306 c.p.c. avrebbe dovuto essere accettata dalle controparti

costituite), né di adottare il provvedimento di archiviazione di cui all'art 181 c.p.c. considerata appunto la partecipazione delle controparti costituite;

ritenuta poi l'infondatezza del primo dei motivi di impugnazione (extrapetizione) proposti dalla reclamante, dovendosi al riguardo osservare: (i) che, malgrado le espressioni formalmente impiegate, l'analisi del tenore complessivo dell'atto introduttivo della prima fase cautelare rende inequivoco che il *petitum* dell'azione spiegata dagli odierni reclamati fosse quello di ottenere tutti provvedimenti necessari per condurre entro limiti di tollerabilità le immissioni denunciate; (ii) che peraltro, secondo incontroverso indirizzo eremenutico, il contenuto dei provvedimenti d'urgenza va individuato unicamente in base alla sua idoneità a neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile che, nel caso di specie, minacci il diritto a tutela del quale la cautela è richiesta; (iii) che proprio in tema di provvedimenti d'urgenza diretti a far cessare immissioni ritenute intollerabili è stato più volte affermato che il rimedio eventualmente suggerito dal ricorrente *"non vincola il giudice [...], ben potendo questi, in aggiunta alle statuizioni dirette alla rimozione della causa delle immissioni medesime, ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare il riprodursi, in futuro, della situazione pregiudizievole"* (fra le altre Cass., n. 20553/2017);

ritenuta ancora l'infondatezza del secondo dei prospettati motivi di impugnazione (insussistenza dei presupposti per l'adozione del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c.) e ciò perchè : (i) per uniforme

indirizzo l'adozione della cautela in esame presuppone soltanto sia accertata l'illiceità del fenomeno immissivo denunciato e dunque la sua intollerabilità, elemento questo ritenuto pacificamente idoneo di per sé ad esporre a pericolo grave e irreparabile beni apicali del vicino quali, in primo luogo, la salute (cfr. da ultimo Cass., n.21554/2018 *“l'art. 844 cod. civ. impone nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod.civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell'articolo 2059 cod. civ. (riconosciuto, nella specie, il diritto al risarcimento per il proprietario di un appartamento soprastante una officina rumorosa”); (ii) il fatto della intollerabilità dell'immissione, adombrato dalla relazione di ctp allegata al ricorso introduttivo (cfr. al 9 ricorso del 17.5.17), è stato riscontrato (cfr. relazione del 13.5.19) già dal ctu ing.*

incaricato durante la prima fase cautelare (dovendosi qui osservare che a dispetto di quanto eccepito dalla reclamante proprio

il fatto che l'unica rilevazione sia stata fatta in una data preventivamente concordata con le parti rende dotato di peculiare rilevanza il risultato ottenuto); (iii) il Collegio condivide il percorso motivazionale seguito dal Giudice della prima fase cautelare (al quale si fa dunque diretto rinvio) nella parte in cui, in applicazione della tesi che ammette che il giudizio complessivo di intollerabilità delle immissioni rumorose (discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili sul piano sperimentale, data la loro spontaneità), possa trovare diretti riscontri oggettivi anche nelle dichiarazioni rese dagli informatori (i quali, si osserva, sono stati chiamati a riferire circa fatti caduti sotto la loro diretta percezione sensoriale ovvero il clamore esterno proveniente dal campetto e non certamente ad esprimere giudizi valutativi cfr. sulla stessa fattispecie già Cass n. 2166/2006) ha espresso una valutazione credibilità del dato probatorio da costoro offerto, fondata non soltanto sul grado di dettaglio e di precisione del narrato, ma anche sul fatto che le circostanze riferite trovavano conferma nelle tenore delle missive scambiate dalle parti prima del giudizio (cfr. all 3-8 ricorso del 15.5.17); (iv) che peraltro anche il ctu ing. _____ incaricato nella presente fase ha concluso (cfr. p. 48 relazione del 8 settembre 2020) che è allo stato impossibile *“riconduurre con certezza, entro limiti di normale tollerabilità, le immissioni acustiche subite dagli odierni reclamati prodotte a causa dello svolgimento delle attività sportive dall'odierna reclamante sia per la conformazione dei luoghi ma anche per l'eterogeneità delle sorgenti agenti”*;

ritenuta invece la fondatezza dell'ultimo motivo di impugnazione poichè, ad avviso del Collegio, il regolamento di interessi predisposto dal giudice della prima fase cautelare, pur muovendo dalla condivisa ed ineludibile necessità di apprestare tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale dei reistenti di godere di un ambiente domestico salubre ove svolgere le attività realizzatrici della propria persona (art. 32 Cost.), finisce però per comprimere irragionevolmente (art. 3 Cost.) le facoltà della reclamante senza tenere conto del criterio, legale e sussidiario, del preuso (art. 844 c.c.) del cortile - preesistente, giova evidenziarlo, all'erezione dell'immobile dei resistenti e destinato fin dalla sua costituzione alla *"ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia"* (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione reclamante) - e del particolare contesto socio-ambientale in cui si svolgono i fatti di causa, e infine della circostanza che se da un lato è ben vero che *"l'aggregazione dei giovani presso le strutture parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente ecclesiastico svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione"* (così Cass. n. 2166/2006), dall'altro però non deve sottacersi che tali attività *"ludico - ricreative"* non mirano a realizzare un lucro dell'ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ult. co. Cost.) concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l'assistenza sociale), che

il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista (art. 38 Cost.);

ammonite dunque le parti sulla necessità di osservare le prescrizioni di comportamento appresso indicate e più in generale di uniformare le loro dinamiche relazionali a buona fede oggettiva e ciò perché nel caso che ci occupa: (i) il rapporto di vicinato che le lega è destinato a perdurare nel tempo; (ii) tale rapporto pone in relazione interessi fondamentali potenzialmente contrapposti dotati di pari rilevanza costituzionale e non ordinabili preventivamente secondo criteri di gerarchia/subordinazione; (iii) il ctu, ing. Gorgone Girolamo, ha confermato che le immissioni acustiche lamentate dai ricorrenti e prodotte dall'esercizio da parte dell'ente resistente di attività ricreative e sportive di chiaro interesse sociale, proprio in ragione della peculiare conformazione del cortile (deputato giovane ribadirlo fin dalla sua edificazione allo svolgimento della attività di assistenza sociale in esame) non potranno essere eliminate ma soltanto ricondotte, con taluni accorgimenti, nei limiti della normale tollerabilità;

ritenuto così, in considerazione delle superiori premesse e accogliendo *in parte qua* il reclamo che, in riforma dell'impugnata ordinanza, all'esito del bilanciamento degli interessi delle parti illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.) debba ordinarsi alla reclamante ove intenda utilizzare il cortile per cui è causa, di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: "(i) le attività estive potranno essere svolte esclusivamente du-

rante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore mattutine (con decorrenza non prima delle 8:00 e termine non oltre le 13:00) e per due pomeridiane (con decorrenza non prima delle 16:00 e termine non oltre le 20:00) e mai potranno essere svolte nelle giornate di sabato e domenica; (ii) le attività invernali potranno essere svolte nel periodo da ottobre a maggio, nelle giornate dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza complessive, mai consecutive, con la precisazione che quelle mattutine mai potranno avere avvio prima delle 08:00 e mai dovranno terminare oltre le 13:00 e quelle pomeridiane mai potranno avere avvio prima delle 16:00 e mai dovranno terminare oltre le 20:00; (iii) è consentito l'impiego di più palloni esclusivamente per gli allenamenti; (iv) è consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta; (v) è consentito il gioco del basket soltanto due volte alla settimana nel rispetto delle prescrizioni sub i) e sub ii) e gli incontri mai avranno durata superiore a un'ora e mezza ciascuno; (vi) è consentito organizzare attività sportive serali soltanto nella stagione invernale (da ottobre a maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00; (vii) è consentita l'accoglienza dei bambini per il catechismo con l'uso di palloni tipo "supersantos" ma per non oltre 30 minuti e tale accoglienza mai potrà avvenire in concomitanza con altre attività; (viii) l'esercizio delle attività sportive sarà possibile soltanto a condizione che sia installata e sempre impiegata una apposita rete di altezza pari all'altezza massima della rete di pallavolo per i lati lunghi e altezza minima pari all'altezza massima del tabellone del canestro per i lati corti e sempre che gli accessi al campo siano mantenuti chiusi durante

lo svolgimento attività, di modo che mai il pallone possa impattare con i muri perimetrali; (ix) l'esercizio del gioco del calcio sarà possibile soltanto a condizione che le porte da calcio siano fissate al pavimento e distanziate di almeno un metro e mezzo dai muri perimetrali del cortile o della maggiore distanza necessaria per garantire che il pallone mai possa impattare con i muri perimetrali; (x) l'esercizio del gioco del basket sarà possibile soltanto a condizione che siano installati e sempre utilizzati i tabelloni regolamentari indicati dal ctu ing. nella propria relazione del 8 settembre 2020; (xi) lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive sarà possibile soltanto alla presenza del personale dell'oratorio, il quale dovrà essere sempre riconoscibile, dovrà controllare costantemente che gli utenti conformino il loro comportamento al presente regolamento e dovrà immediatamente allontanare dal cortile tutti i trasgressori; (xii) è sempre vietato l'uso di impianti di amplificazione di qualsiasi specie, è sempre vietato l'uso del megafono, è sempre vietato l'uso dei fischietti o altri strumenti simili; (xiii) l'uso del cortile per lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricettive resta subordinato alla apposizione e al costante mantenimento di una tabella, di dimensioni tali da renderla chiaramente leggibile da ogni parte del cortile, contenente l'indicazione degli orari e delle modalità in cui secondo il presente regolamento è consentito si svolgano le attività sportive o ricettive; (xiv) è consentito l'uso del sistema di illuminazione del cortile a condizione che lo stesso sia sempre regolato in modo tale che fascio di luce mai sia diretto sulle abitazioni dei reclamati, e ciò neppure momentaneamente";

ritenuto, infine, quanto al governo delle spese di lite che in ra-

gione degli esiti del presente giudizio (conferma dell'ordinanza monocratica nella parte in cui accoglie la domanda cautelare e sua riforma - in parziale accoglimento del reclamo - nella parte in cui detta le statuizioni dirette alla ricondurre entro i limiti di tollerabilità le immissioni acustiche) sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente fra le parti le spese della presente fase cautelare, unitamente ai costi della ctu già liquidati con separato decreto del 5 novembre 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Parrocchia

e riformando *in parte qua* le diverse statuizioni contenute nell'ordinanza monocratica emessa il 5 dicembre 2019 a definizione del giudizio n° 8706/2017 R.G.

VIETA alla Parrocchia «
Palermo di utilizzare il cortile dell' "Oratorio" sito in Palermo (e meglio descritto nell'atto di donazione del 3 marzo 1953 in atti) a condizioni diverse da quelle analiticamente indicate alle pagine nove, dieci e undici della parte motivata del presente provvedimento.

COMPENSA interamente fra le parti le spese della presente

fase cautelare.

PONE definitivamente a carico di tutte le parti i costi della
ctu liquidati con separato decreto del 5 novembre 2020

Manda la cancelleria perché si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021.

Il Giudice relatore - estensore

Il Presidente

dott. Stefano Sajeve

dott.ssa Gabriella Di Marco